N. R.G. 3692/2022

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA

PRIMA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. [redacted] Presidente

dott. [redacted] Giudice

dott. [redacted] Giudice Estensore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa civile iscritta al n. r.g. **3692/2022**, promossa da:

[redacted], nata il 15/09/1984 a Milano, rappresentata e difesa dall'avv. [redacted] e dall'avv. [redacted], elettivamente domiciliato nel loro studio legale in Senigallia, [redacted];

ricorrente

contro

[redacted], nato il 08/10/1967 a ROMA (RM);

convenuto - contumace

OGGETTO: DIVORZIO CONTENZIOSO – SCIOGLIMENTO DEL MATRIMONIO.

CONCLUSIONI:

PARTE RICORRENTE:

"Voglia l'Ill.mo Presidente del Tribunale adito, contrariis reiectis:

IN VIA INTERINALE

1) Disporre l'affidamento super esclusivo dei minori [redacted] *e* [redacted] *alla madre* [redacted]*, collocataria, e rimettere alla stessa tutte le decisioni per la prole*

Firmato Da: [redacted] Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 6dbb86cc1a79ce765b8454bfc307ada5
Firmato Da: [redacted] Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 1834e60bc1e9ef9e8c19ba51a32fb1a0

relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale, confinando il padre nel diritto-dovere di vigilanza.

2) Disporre che il padre possa frequentare i figli nei giorni di martedì e giovedì alla uscita della scuola alle ore 21 in ogni settimana e di un week end al mese dall'uscita della scuola del sabato alle ore 21 della domenica.

3) Ordinare al Sig. [redacted] di corrispondere mensilmente alla Sig.ra [redacted] a titolo di mantenimento dei figli [redacted] e [redacted], la somma di € 250,00 per ciascun figlio e così la complessiva somma di € 500,00 o di quella maggiore o minore che verrà ritenuta di giustizia, importo rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese.

4) Disporre che il padre provveda al 50% delle spese straordinarie dei figli (come esempio non tassativo quelle mediche e dentistiche, le tasse di iscrizione per la scuola ed il costo dei libri di testo e materiale scolastico, le gite e le visite di istruzione, il costo di attività e discipline sportive, le spese universitarie, comprese quelle per l'abitazione). In caso di contrasto tra i coniugi si applicherà il Protocollo del Tribunale di Ancona.

NEL MERITO:

Voglia l'Ill.mo Tribunale adito pronunciare lo scioglimento del matrimonio tra la Sig.ra [redacted] e il Sig. [redacted] con sentenza parziale per poi disporre le condizioni come sopra articolate con quella definitiva.

Con vittoria di spese e compensi".

* * * *

CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO

1. Con ricorso depositato il 5.8.2022 [redacted] ha chiesto lo scioglimento del matrimonio contratto con [redacted] a Senigallia il 27/03/2009, l'affidamento super esclusivo dei figli [redacted] e [redacted] e la previsione di un contributo per il loro mantenimento.

2. Il convenuto non si è costituito ed è stato dichiarato contumace (sia il ricorso che l'ordinanza presidenziale sono stati notificati ex art. 143 c.p.c. presso la casa comunale di Senigallia, quale ultimo luogo di residenza nota del convenuto come risulta dal certificato di residenza e dalle attestazioni dell'ufficiale giudiziario)

3. Gli atti processuali sono stati regolarmente comunicati al Pubblico Ministero ai sensi dell'art. 71 c.p.c., che è intervenuto nel procedimento.

Firmato Da: [redacted] Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 6dbb86cc1a79ce765b8454bfc307ada5
Firmato Da: [redacted] Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 1834e60bc1e9ef9e8c19ba51a32fb1a0

All'udienza presidenziale dell'08.11.2022 il Presidente ha adottato provvedimenti temporanei ed urgenti, prevedendo in particolare l'affidamento esclusivo dei minori alla mamma.

Con sentenza non definitiva n. 135/2023 del 03.02.2023 il Tribunale ha dichiarato lo scioglimento del matrimonio contratto da [redacted] e [redacted] a Senigallia il 27/03/2009 e trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di Senigallia al n. 11, parte 1 dell'anno 2019.

4. La causa è stata istruita con prove testimoniali e documentali. All'udienza del 21.6.2023 i difensori della ricorrente, essendo la causa matura per la decisione, hanno precisato le conclusioni, rinunciando ai termini di cui all'art. 190 c.p.c., ed il giudice istruttore ha rimesso la causa la Collegio per la decisione.

* * *

5. Poiché il Collegio ha già dichiarato lo scioglimento del matrimonio, le questioni da esaminare sono quelle relative alle modalità di affidamento, visita e mantenimento dei minori.

6. La ricorrente ha domandato l'affidamento super esclusivo dei figli, rappresentando che il signor [redacted] ha interrotto qualsiasi rapporto con lei e con i figli, dei quali si è completamente disinteressato, sia sotto il profilo affettivo, che economico, non avendo corrisposto alcuna somma per il suo mantenimento.

6.1 La domanda è fondata.

L'affidamento esclusivo è disciplinato dall'art. 337 *quater* c.c. secondo cui: "*il giudice può disporre l'affidamento dei figli ad uno solo dei genitori qualora ritenga con provvedimento motivato che l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse del minore.*

Ciascuno dei genitori può, in qualsiasi momento, chiedere l'affidamento esclusivo quando sussistono le condizioni indicate al primo comma. Il giudice, se accoglie la domanda, dispone l'affidamento esclusivo al genitore istante, facendo salvi, per quanto possibile, i diritti del minore previsti dal primo comma dell'articolo 337 ter. Se la domanda risulta manifestamente infondata, il giudice può considerare il comportamento del genitore istante ai fini della determinazione dei provvedimenti da adottare nell'interesse dei figli, rimanendo ferma l'applicazione dell'articolo 96 del codice di procedura civile".

In virtù della disciplina prevista dalla l. n. 54/2006, il Giudice deve preferire la soluzione dell'affidamento condiviso, che presupponendo un comune impegno progettuale in ordine alle scelte relative alla vita della prole, nonché in ordine alla cura della prole medesima nell'ambito

Firmato Da: [redacted] Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 6dbb86cc1a79ce765b8454bfc307ada5
Firmato Da: [redacted] Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 1834e60bc1e9ef9e8c19ba51a32fb1a0

della gestione dei vari incombenti della vita quotidiana, si pone come regola generale, rispetto alla quale la soluzione dell'affido esclusivo costituisce l'eccezione, ed è derogabile solo laddove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore

Poiché la scelta di attribuire l'esercizio della responsabilità genitoriale in via esclusiva ad un genitore rappresenta una rilevante deroga rispetto al regime ordinario di affidamento condiviso l'eventuale pronuncia di affidamento esclusivo dovrà essere sorretta da una motivazione non solo più in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa ovvero manifesta carenza dell'altro genitore.

È stato merito della giurisprudenza aver elaborato le coordinate esegetiche che devono orientare l'interprete nell'optare per l'affidamento esclusivo, che possono compendiarsi, in termini generali, nell'accertata inidoneità o incapacità di uno dei genitori a prendersi cura del minore. Sono state nel tempo definito alcune figure sintomatiche in presenza delle quali l'interesse del minore non risulterebbe assicurato se non attraverso l'affidamento esclusivo, tra cui, ad esempio, oltre al totale disinteresse del genitore per la vita del figlio, il mancato pagamento, da parte del genitore obbligato, del contributo di mantenimento a favore del minore; il mancato rispetto del regime delle visite, che determina la [redacted]zione del primario diritto dei figli minori di mantenere rapporti continuativi con entrambi i genitori; comportamenti del genitore collocatario marginalizzanti nei confronti dell'altro genitore o comunque tesi ad ostacolare i rapporti tra figli e genitori non collocatario.

Proprio per la natura eccezionale dell'istituto l'affidamento esclusivo non è giustificabile nel mero conflitto tra i genitori, che, di per sé solo, è quindi inidoneo ad escluderlo. La mera conflittualità, infatti, non preclude il ricorso al regime preferenziale dell'affidamento condiviso, ove si mantenga nei limiti di un tollerabile disagio per la prole, mentre può assumere connotati ostativi alla relativa applicazione, ove si esprima in forme atte ad alterare e a porre in serio pericolo l'equilibrio e lo sviluppo psico-fisico dei figli, e, dunque, tali da pregiudicare il loro interesse (cfr. Cass. n. 6535 del 06/03/2019; n. 5108 del 29/03/2012).

L'affidamento condiviso non può nemmeno ragionevolmente ritenersi precluso dalla oggettiva distanza esistente tra i luoghi di residenza dei genitori, potendo detta distanza incidere soltanto sulla disciplina dei tempi e delle modalità della presenza del minore presso ciascun genitore (cfr. Cass. n. 30826 del 28/11/2018).

Firmato Da: [redacted] Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 6dbb86cc1a79ce765b8454bfc307ada5
Firmato Da: [redacted] Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 1834e60bc1e9ef9e8c19ba51a32fb1a0

Per poter adeguatamente motivare la decisione di affidare un figlio in via esclusiva ad un solo genitore il Tribunale è quindi chiamato a svolgere un giudizio prognostico circa la capacità dello stesso di crescere ed educare, giudizio da formularsi con riferimento ad elementi concreti, emergenti non solo dalle modalità con cui ciascuno dei genitori ha svolto in passato i propri compiti, ma anche con riguardo alla rispettiva capacità di relazione affettiva, attenzione, comprensione, educazione e disponibilità ad un assiduo rapporto, nonché alla personalità del genitore, alle sue consuetudini di vita ed all'ambiente sociale e familiare che è in grado di offrire al minore.

È pertanto onere del genitore richiedente l'affidamento esclusivo allegare e provare elementi specifici, non astratti e generici, dai quali poter accertare la natura pregiudizievole per l'interesse del minore dell'affidamento condiviso.

6.2 Nel caso di specie all'udienza del 21.6.2023 è stata sentita come testimone [redacted], sorella della ricorrente, con la quale ha rapporti quasi quotidiani, la quale ha riferito che i minori "*trascorrono tutte le giornate in casa con la mamma, che per loro è l'unico riferimento. È lei che si occupa in via esclusiva sia dell'accudimento che del mantenimento dei figli. I miei nipoti non hanno più nessun contatto con il padre, né fisico né telefonico. Io non ho idea di dove viva il signor* [redacted]*, né se faccia attività lavorativa*"

Ha poi precisato che "*mia sorella ed il marito si sono separati nel 2015. Dopo la separazione per qualche mese il padre ha visto i figli, ma non ha mai provveduto sotto il profilo economico. Dopo alcuni mesi è completamente scomparso*".

Quanto affermato dalla testimone trova conferma anche nella dichiarazione resa in forma scritta dalla mamma della ricorrente ed allegata al ricorso (doc. 5).

Ciò significa che i minori, che sono nati il 5.10.2010 ed il 21.02.2013, dal 2015 non hanno più nessun tipo di rapporto con la figura paterna, il quale si è completamente disinteressato, non occupandosi della loro crescita, educazione, delle loro esigenze.

Il padre è inoltre rimasto totalmente inadempiente anche agli obblighi di mantenimento che gravano su ciascun genitore, omettendo di contribuire sia al mantenimento ordinario che alle spese straordinarie, tanto che la signora [redacted] è stata costretta a sporgere querela che ha originato un procedimento nel quale il Pubblico Ministero ha chiesto l'archiviazione in quanto "*l'indagato è soggetto incapiente ed indigente ed a causa di siffatta nulla tenenza è del tutto impossibilitato a provvedere al versamento di quanto dovuto*" (doc. 8).

Firmato Da: [redacted] Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 6dbb86cc1a79ce765b8454bfc307ada5
Firmato Da: [redacted] Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 1834e60bc1e9ef9e8c19ba51a32fb1a0

Il [redacted] ha inoltre interrotto qualsiasi contatto anche con la signora [redacted], la quale peraltro non è nemmeno a conoscenza di dove si trovi egli si trovi, non sa se stia svolgendo attività lavorativa e non ha nemmeno un suo recapito telefonico. Ciò significa che qualsiasi decisione dovrebbe assumere nell'interesse del minore per la ricorrente sarebbe oggettivamente impossibile, o comunque particolarmente complesso, contattare il padre, con inevitabile pregiudizio per la crescita dei minori.

Va peraltro evidenziato che nonostante la rituale notificazione del ricorso introduttivo la parte resistente non si è costituita in giudizio, manifestando quindi un completo disinteresse per il fattivo esercizio della responsabilità genitoriale. Tale comportamento processuale corrobora la valutazione di grave inadeguatezza all'assunzione di un consapevole ruolo genitoriale.

Per tali ragioni il Collegio ritiene maggiormente conforme all'interesse dei minori accogliere la domanda di affido esclusivo dello stesso alla madre, per la quale deve essere formulata, in ordine all'idoneità genitoriale, una prognosi favorevole, alla luce del contegno serbato nel processo, nonché per il fatto di essersi occupata dei figli con continuità e responsabilità.

6.3 In caso di affidamento esclusivo ai sensi dell'art. 337 *quater*, comma 3 c.c. le scelte più rilevanti nell'interesse del minore sono adottate da entrambi i genitori. L'esercizio concertato della responsabilità genitoriale in ordine alle scelte più importanti può però trovare deroga giudiziale ai sensi dell'art. 337 *quater* c.c. ("*salvo che non sia diversamente stabilito*").

Nel caso di specie, tali deroghe risultano tanto opportune quanto necessarie, considerato che è emersa la sostanziale irreperibilità del padre (tanto che il ricorso gli è stato notificato ex art. 143 c.p.c.), circostanza che, oltre a dimostrare la perdurante assenza del resistente nella vita dei minori e la sua inadeguatezza genitoriale, ostacolerebbe in maniera significativa un accordo su tali decisioni fondamentali

Per tali ragioni, poiché l'affidamento esclusivo deve essere disposto nelle forme del c.d. affidamento super esclusivo, la madre eserciterà in via esclusiva la responsabilità genitoriale per tutte le questioni attinenti i figli, con esclusione da tali scelte del padre.

Con riferimento alle modalità di visita padre figli, alla luce della situazione di fatto, non appare possibile predisporre un calendario di incontri predeterminato. Ciò significa che, fermo restando che è interesse dei minori recuperare il rapporto con la figura paterna, qualora il signor [redacted] decidesse di adempiere ai propri obblighi genitoriali e manifestasse la volontà di partecipare alla crescita dei propri figli, lo stesso potrà tenerli con sé nel rispetto

Firmato Da: [redacted] Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 6dbb86cc1a79ce765b8454bfc307ada5
Firmato Da: [redacted] Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 1834e60bc1e9ef9e8c19ba51a32fb1a0

delle esigenze e delle necessità dei minori, previa supervisione della signora [redacted] e dei Servizi Sociali territorialmente competenti, i quali dovranno indicare i tempi e le modalità delle visite.

6.4 Il totale disinteresse e distacco del padre ha reso manifestamente superfluo l'ascolto dei minori.

7. La ricorrente ha poi richiesto un contributo per il mantenimento dei minori.

Con specifico riferimento alla richiesta di contributo per il mantenimento dei figli l'art. 337 *ter* c.c. sancisce il principio di proporzionalità, secondo cui l'assegno deve essere calibrato dal giudice tenendo conto degli specifici parametri indicati dalla norma, costituiti dalle attuali esigenze della prole, dal tenore di vita in costanza del rapporto coniugale, dei tempi di permanenza presso ciascun genitore, dalla valenza economica dei compiti domestici assunti da ciascun genitore e delle risorse economiche dei medesimi.

7.1 La ricorrente nel 2018, 2019 e 2020 non ha svolto attività lavorativa, mentre nel 2023 sta percependo il reddito di cittadinanza.

Viceversa, con riferimento al resistente, non è noto alcun dato. Non si sa, infatti, né se lo stesso stia attualmente lavorando né se abbia mai lavorato in precedenza, ma anzi dalla richiesta di archiviazione sopra citata si evince che il signor [redacted] si trova in uno stato di indigenza.

Per tali ragioni, tenuto conto che ogni genitore ha l'obbligo di mantenere il proprio figlio, in mancanza di qualsiasi informazione relativamente alla capacità economico patrimoniale del resistente, tenuto conto dell'età dei minori, il Collegio ritiene di dover quantificare il contributo al mantenimento in euro 150,00 mensili. Le spese straordinarie, così come previste dal Protocollo vigente presso l'intestato Tribunale, vengono suddivise al 50% tra i genitori.

8. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate, ai sensi del DM 55/2014, in complessivi 2.800,00 euro, considerata la mancata costituzione del convenuto e l'omesso depositato delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.

P.Q.M.

Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, dispone quanto segue:

affida in via esclusiva i figli minori [redacted] e [redacted] alla madre con collocamento prevalente degli stessi presso l'abitazione materna**;**

Firmato Da: [redacted] Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 6dbb86cc1a79ce765b8454bfc307ada5
Firmato Da: [redacted] Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 1834e60bc1e9ef9e8c19ba51a32fb1a0

attribuisce l'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale alla madre per tutte le questioni riguardanti i minori – istruzione, educazione, salute, determinazione della residenza abituale, richiesta di documenti etc. - da assumere, anche senza il consenso del padre, tenendo conto della capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli;

dispone che [redacted] corrisponda ad [redacted], a titolo di contributo al mantenimento dei figli, l'importo mensile di euro 300,00 (euro 150,00 per ciascun figlio) somma rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie previste dal Protocollo del Tribunale di Ancona**;**

condanna [redacted] al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 98,00 per anticipazioni ed euro 2.800,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario spese generali ed accessori come per legge.

Si comunichi.

Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 28/06/2023.

Il Giudice Estensore
dott. [redacted]

Il Presidente
dott. [redacted]

Firmato Da: [redacted] Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 6dbb86cc1a79ce765b8454bfc307ada5
Firmato Da: [redacted] Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 1834e60bc1e9ef9e8c19ba51a32fb1a0